

COMUNE DI GATTEO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Delibera C.C. nr. del
Controllato dal CRC. Il....., prot. N.

Sommario

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 OGGETTO	5
Art. 2 COMPETENZE	5
Art. 3 RESPONSABILITÀ'	5
ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	6
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
ART.6 ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPORTO ED AL SEPPELLIMENTO	6
TITOLO II	6
SERVIZIO DEI CIMITERI	7
Art. 7 ACCOGLIMENTO SALME NEI CIMITERI	7
Art. 8 NECROFORO	7
Art. 9 PROFILI ADDETTI	8
Art. 10 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	8
Art. 11 VISITE CIMITERIALI	8
Art. 12 VEICOLI	9
Art. 13 LAVORI MURARI	9
Art. 14 DIVIETO PER GLI ORNAMENTI INGOMBRANTI	9
TITOLO III	10
DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	10
Art. 15 CONSTATAZIONI DI DECESSO	10
Art. 16 REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	10
TITOLO IV	11
PERIODO DI OSSERVAZIONE	11
Art. 17 CHIUSURA FERETRO	11
Art. 18 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	11
TITOLO V	12
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	12
Art. 19 AUTORIZZAZIONE	12
Art. 20 PRODOTTI ABORTIVI	12
Art. 21 PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO	12
TITOLO VI	12
TRASPORTO DEI CADAVERI	12
Art. 22 CARRI FUNEBRI	13
Art. 23 DECRETO PER IL TRASPORTO	13
Art. 24 SIGILLO DEL FERETRO	13
Art. 25 SPESE PER IL TRASPORTO	13
Art. 26 MILITARI	13
Art. 27 FUNERALI	13
Art. 28 VIGILANZA SUL TRASPORTO	14
TITOLO VII	14
STRUTTURE CIMITERIALI	14
Art. 29 SEPOLTURE	14
TITOLO VIII	14
INUMAZIONI	14
Art. 30 CAMPI DI INUMAZIONE	15
Art. 31 DISPONIBILITA'	15

Art. 32	DISPOSIZIONE DELLE FOSSE	15
Art. 33	FERETRI PER INUMAZIONE	15
Art. 34	INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE	15
Art. 35	LAPIDI	16
Art. 36	OGGETTI ORNAMENTALI	16
TITOLO IX		16
TUMULAZIONI		16
Art. 37	SEPOLTURE PRIVATE: TIPOLOGIA	16
Art. 38	PLURALITA' SEPOLTURE	16
Art. 39	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	17
Art. 40	DISPONIBILITA'	17
Art. 41	DURATA DELLA CONCESSIONE	18
Art. 42	CONCESSIONE STRAORDINARIA DI LOCULI	18
Art. 43	RIUTILIZZO LOCULI	18
Art. 44	INCEDIBILITA'	19
Art. 45	PERMUTA E RETROCESSIONE	19
Art. 46	STATO DI ABBANDONO	19
Art. 47	FERETRI PER LA TUMULAZIONE	19
TITOLO X		19
Art. 48	LOCULI SEPOLCRALI	20
Art. 49	LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI	20
Art. 50	PRIORITA'	20
Art. 51	LAPIDI	20
Art. 52	OGGETTI ORNAMENTALI	21
TITOLO XI		21
Art. 53	TOMBE DI FAMIGLIA	21
Art. 54	DIRITTI E DOVERI	21
Art. 55	PROGETTI PER TOMBE DI FAMIGLIA	22
Art. 56	TERMINE PER LA COSTRUZIONE	22
Art. 57	BENEFICIARI	22
Art. 58	TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE	23
TITOLO XII		23
Art. 59	ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	23
Art. 60	SCADENZA	23
Art. 61	REVOCA	23
Art. 62	DECADENZA	23
Art. 63	RINUNCIA E RIMBORSI	24
Art. 64	SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	24
Art. 65	CONDIZIONI DELLA SOPPRESSIONE	24
TITOLO XIII		24
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		25
Art. 66	ESUMAZIONI ORDINARIE	25
Art. 67	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	25
Art. 68	CALENDARIO DELLE ESUMAZIONI	25
Art. 69	ORARIO DELLE ESUMAZIONI	25
Art. 70	RESTI MORTALI	25
Art. 71	ESTUMULAZIONI ORDINARIE	26
Art. 72	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	26
Art. 73	ESTUMULAZIONE DA LOCULO PERPETUO O DA TOMBA DI FAMIGLIA	26
TITOLO XIV		27
Art. 74	TRASLAZIONI	27
Art. 75	DIRITTI DI TRASLAZIONE	27
Art. 76	RIMESSA IN PRISTINO	27

TITOLO XV	27
TARIFFE	27
Art. 77 SEPOLTURE PRIVATE	27
Art. 78 RIUTILIZZO LOCULI PERPETUI O IN TOMBE DI FAMIGLIA	28
TITOLO XVI	28
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	28
Art. 79 LAMPADE VOTIVE	28
TITOLO XVII	28
Art. 80 DIRITTI CIMITERIALI	28
TITOLO XVIII	29
Art. 81 SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO	29
TITOLO XIX	29
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	29
Art. 82 SANZIONI	29
Art. 83 EFFICACIA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE	29
ART. 84 RINVIO	29

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27.07.1934 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, i Servizi di Polizia Mortuaria di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri.

Art. 2 COMPETENZE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco all'occorrenza adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene opportune ai predetti fini .
3. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, salva la possibilità di individuare da parte dell'amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. n. 267/2000.
4. L'organo preposto dall'A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. L'ufficio Tecnico Comunale controlla, vigila, organizza l'attività dei servizi cimiteriali, in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori. L'Amministrazione comunale assicura, altresì, il servizio di custodia dei cimiteri comunali. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.
6. I servizi demografici del Comune provvedono alle concessioni dei loculi, aree ed ossari, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3 RESPONSABILITÀ'

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire le situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerali di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati, inoltre, dal presente regolamento.
2. Tutti gli altri servizi e/o operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso i cimiteri comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esunzione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

ART.6 ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPORTO ED AL SEPPELLIMENTO

1. Prima che venga dato inizio al trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione o alla denuncia della causa di morte e/o ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ed a tutto ciò ritenuto necessario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/90.
2. Funge da deposito di osservazione per tutti i casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 285/90, l'apposito locale situato presso il cimitero di Gatteo capoluogo già adibito a camera mortuaria. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Funge da obitorio per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 285/90 la Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile di Cesena.
4. Si delegano i medici della Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Cesena a rilasciare l'autorizzazione al trasporto durante il periodo di osservazione di salme in tutti i casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/90.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 7 ACCOGLIMENTO SALME NEI CIMITERI

Nei Cimiteri Comunali vengono accolte:

- a) le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita sul territorio comunale e venute meno fuori del medesimo, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nei cimiteri;
- d) ascendenti e discendenti di I grado dei residenti;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti;
- f) i resti mortali delle persone sopra riportate.

Art. 8 NECROFORO

Responsabile operativo sui cimiteri comunali di Gatteo, nelle sue 2 sedi di:

GATTEO CAPOLUOGO E DI S. ANGELO è l'addetto agli Impianti Cimiteriali con la qualifica di Necroforo.

Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono ed in particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere; che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo;
- uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
- esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, regolati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. 285/90, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

- verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvenga nel rispetto dell'art. 88 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
- durante le suddette operazioni, indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo al termine, ad un'accurata pulizia dei siti;
- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato; controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
- regola l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti al successivo art.10 (conservando le chiavi dei cancelli);
- durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
- essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
- garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati; nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri;

Art. 9 PROFILI ADDETTI

Il profilo degli addetti ai servizi cimiteriali, sono compresi tra il personale di ruolo del Comune di Gatteo. I loro obblighi di lavoro, la loro disciplina in servizio sono regolati dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Art. 10 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso dei cimiteri.
2. Nei giorni festivi non vengono effettuate né tumulazioni né inumazioni, salvo casi eccezionali stabiliti dal Sindaco.

Art. 11 VISITE CIMITERIALI

Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe; calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli di età inferiore agli anni 12, se non accompagnati da adulti.

Art. 12 VEICOLI

Nei cimiteri non è consentito l'accesso a veicoli di nessun genere, eccettuato il carro funebre e i mezzi del comune.

Per il trasporto di eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei cimiteri.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra potrà avvenire sempre esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Art. 13 LAVORI MURARI

Gli esecutori di lavori privati (tombe di famiglia, sarcofago) all'interno dei cimiteri, debbono:

- a) richiedere ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- b) aver ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico e provveduto al pagamento della relativa tassa;
- c) sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Art. 14 DIVIETO PER GLI ORNAMENTI INGOMBRANTI

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

E' ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro 30 giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi per inumazioni. Nei campi di inumazione è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

TITOLO III

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 15 **CONSTATAZIONI DI DECESSO**

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica **così come predisposto al punto 2.3. della circolare N 24 del 24.05.1993**, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, nr. 185 ed in tal caso il coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate alle dipendenze del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. stessa e svolte ai sensi dell'art.4 D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Saniatrio o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Il medico curante o il medico necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

Art. 16 **REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale, in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 17 CHIUSURA FERETRO

1. Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, nè essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, nè inumata, tumulata, oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli art. 8 e 9 del D.P.R. nr. 285/90.
2. La chiusura del feretro è fatta dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. o personale incaricato, o sotto il controllo dello stesso, sia nel caso di salme trasportate all'interno del territorio comunale sia per salme destinate fuori comune.
3. La vigilanza e il controllo sulla struttura dei feretri e la qualità dei materiali, in relazione alla tipologia della sepoltura o pratica funebre ed alla distanza del trasporto, spettano al dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. o personale incaricato.

Art. 18 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del Cimitero o presso l'ospedale civile dell'A.U.S.L. competente.
2. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte a seguito di accidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
3. L'obitorio è il locale destinato all'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività
4. L'ammissione nei locali di cui ai precedenti commi 2 e 3, è autorizzata dal Sindaco, a mezzo del Direttore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo delegato, o dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato.
5. Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva, le salme devono essere tenute in osservazione in separato locale, con divieto di accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

7. La sorveglianza puo' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale avente tale funzione.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 19 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria in conformità all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 20 PRODOTTI ABORTIVI

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come " nati morti", i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 21 PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

Su richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 22 CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Art. 23 DECRETO PER IL TRASPORTO

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori dal Comune, è sempre e comunque autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione in questione deve essere consegnata al custode dei cimiteri.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, il decreto di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

Art. 24 SIGILLO DEL FERETRO

Per i feretri destinati ad essere trasportati fuori dal territorio comunale, nel termine massimo di ore 60 dal decesso, verrà applicata la normativa prevista dall'Art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 25 SPESE PER IL TRASPORTO

Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le spese di tale trasporto sono a loro carico.

Nei casi in cui non vi siano parenti le suddette spese sono a carico del Comune.

All'uopo l'Amministrazione Comunale, potrà stipulare apposita convenzione (estensibile anche ai cittadini residenti), con la Ditta migliore offerente, tra quelle specializzate.

Art. 26 MILITARI

Il trasporto di militari eseguito dall'Amministrazione di appartenenza con mezzo proprio, è esente da qualsiasi eventuale diritto Comunale.

Art. 27 FUNERALI

I trasporti funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero; le tumulazioni e le inumazioni devono attenersi all'orario seguente:

- GIORNI FERIALE: dalle 8,30 alle 12,30 e nel periodo estivo dalle ore 14,30 alle 17,00 e nel periodo invernale dalle ore 14,30 alle 16,00.

- GIORNI FESTIVI: entro le ore 12,00 e solo su deroga per casi assolutamente non procrastinabili o nel caso di due festività consecutive.

I cortei funebri possono essere seguiti dall'abitazione del defunto alla Chiesa, oppure, qualora non vengano eseguite funzioni religiose, al Cimitero, per un percorso non superiore a mt. 1500.

E' comunque sempre vietato qualsiasi corteo di persone appiedate che dovesse interessare strade statali.

I suddetti cortei non possono far soste lungo il percorso, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Di norma il corteo è accompagnato da personale del servizio di Polizia Municipale.

Qualora, per superiori necessità di servizio, non possa essere garantita la scorta, quest'ultima dovrà essere predisposta a cura della Ditta di onoranze funebri che esegue il trasporto.

Art. 28 VIGILANZA SUL TRASPORTO

Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, dovrà vigilare sul rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Per l'incombenza specifica potrà delegare personale comunale dipendente o convenzionato.

TITOLO VII

STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 29 SEPOLTURE

Nei cimiteri Comunali esistono i seguenti tipi di sepoltura:

- a) gratuita nei campi di inumazione;
- b) privata a pagamento, mediante la concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:

- 1) - loculi per tumulazioni individuali
- 2) - cellette ossaio per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive
- 3) - tombe di famiglia a piu' posti (tombini, sarcofaghi, tombe prefabbricate, edicole funerarie, tombe nel porticato, ecc.)

TITOLO VIII

INUMAZIONI

Art. 30 CAMPI DI INUMAZIONE

I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo.

Art. 31 DISPONIBILITA'

La sepoltura cui alla lettera a) dell'art. 29, è consentita esclusivamente alle salme di cui alle lettere a) b) ed e) del precedente art. 7.

Art. 32 DISPOSIZIONE DELLE FOSSE

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno mt. 0,50.

I viali di passaggio devono essere provvisti di idonei sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

Le fosse devono essere scavate a m. 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80
- b) per i minori di anni 10 d'età: lunghezza del fondo m. 1,50 larghezza m. 0,50.

Art. 33 FERETRI PER INUMAZIONE

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite in tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,00.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.

Ogni cadavere deve essere collocato in cassa singola e inumato in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Art. 34 INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con la indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 35 LAPIDI

Sulle sepolture dei campi di inumazione, in sostituzione del cippo regolamentare, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti che non dovranno comunque mai:

- uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati, ed avere un'altezza massima di m. 1,00;
- coprire una estensione superiore ai 2/3 della medesima;
- dovranno contenere le generalità del defunto;
- la posa della lapide potrà avvenire solo in presenza del personale comunale incaricato, il quale potrà rifiutare la posa di quel manufatto non conforme alle norme del presente regolamento o far rimuovere quello non regolare.

Art. 36 OGGETTI ORNAMENTALI

Le lapidi, croci, monumenti o qualunque altra cosa posta sulle fosse, non potranno essere rimosse senza specifica autorizzazione del sindaco.

All'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale.

Nessun corripsettivo può essere richiesto o concesso, per questo tipo di cessione.

TITOLO IX

TUMULAZIONI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 37 SEPOLTURE PRIVATE: TIPOLOGIA

Come espressamente previsto dalla lettera b) dell'art. 32 del presente regolamento, le salme, o parti di cadaveri, o i resti mortali, o urne cinerarie, possono essere tumulate in:

- a) loculi per sepolture individuali;
- b) in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

Art. 38 PLURALITA' SEPOLTURE

E' consentito che nei loculi vengano depositate, assieme alla salma, più resti mortali o urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia o convivenza, ove vi sia capienza, purchè:

- sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore;
- non possono essere concessi loculi per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

Sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi di tutti i resti contenuti.

Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

Art. 39 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Le sepolture di cui alla lettera b) del precedente art.29, sono disciplinate da un atto di concessione amministrativa attraverso il quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali, sia sepolture per famiglie e collettività, sia lapidi alla memoria.

Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90, rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 953 del Codice Civile.

La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario, sarà oggetto di apposito atto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che di norma coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e, o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante protempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) le modalità di corresponsione della tariffa determinata con atto dell'Amministrazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- g) L'espressa previsione che l'eventuale rinnovo della concessione è subordinata a formale provvedimento dell'Amministrazione in relazione alle contingenze del momento.

Salva destinazione specifica sull'atto di cessione, la sepoltura può essere utilizzata unicamente:

- dal coniuge
- dagli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado.

Art. 40 DISPONIBILITA'

Conformemente alla disponibilità dei cimiteri, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la concessione delle sepolture private di cui alla lettera b) dell'art. 32 del presente regolamento, anche a residenti fuori Comune, a tariffa differenziata determinata dall'Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalità:

1. Ascendenti e discendenti di secondo grado dei residenti;
2. I nati nel Comune di Gatteo ma residenti in altri Comuni;
3. Coloro i quali hanno risieduto a Gatteo per almeno 10 anni;

Art. 41 DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 29 del presente regolamento, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, ed avranno la seguente durata:

- a) 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- b) 99 anni per gli ossari e le nicchie /mensole cinerarie individuali;
- c) 99 anni per i manufatti, le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- d) concessioni quinquennali, relativamente alla lettera a) del presente articolo, ed esclusivamente per il completamento della mineralizzazione della salma;

La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari /cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, sussistendone le condizioni, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 42 CONCESSIONE STRAORDINARIA DI LOCULI

La concessione di loculi in mancanza della salma, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo, è consentita esclusivamente:

- per il coniuge
- per congiunti di I° grado ancora viventi, i quali, nell'anno in cui è avvenuta la prima concessione, abbiano raggiunto il 60esimo anno di età.

La richiesta di ulteriori loculi di cui al presente articolo, purchè siano disponibili e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 49, deve avvenire entro 1 mese dalla prima concessione.

Per ottenere la concessione, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossaio etc...) e la sua individuazione nel cimitero.

Hanno la precedenza le domande dei residenti del Comune.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art. 43 RIUTILIZZO LOCULI

Le concessioni di durata di anni 99 o superiore, a prescindere sempre dal disposto dell'art. 92 del D.P.R. nr. 285/90, su richiesta del concessionario del diritto d'uso, possono essere riutilizzate per nuove sepolture nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli art. 81 e 88 del presente regolamento.

Tali concessioni rimaste inutilizzate per un periodo superiore agli anni 35, a norma dell'art. 61 del presente regolamento, ritornano di proprietà comunale.

Art. 44 INCEDIBILITA'

Trattandosi di bene avuto in concessione, è fatto assoluto divieto di acquisto, vendita o gratuito trasferimento di loculi o sepolture in genere, tra privati.

Sarà rifiutata la sepoltura alle salme non espressamente individuabili dall'atto di concessione.

La Giunta Comunale può con delibera motivata modificare ed integrare l'atto di concessione al fine di permettere sepolture non individuate a priori, nell'atto stesso.

In caso di abuso il Comune provvederà alla comminazione della decadenza della concessione e ad integrare le sepolture interessate nel patrimonio comunale.

Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 conservano la loro validità, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di procedere alla loro revoca, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 45 PERMUTA E RETROCESSIONE

La permuta non è mai consentita.

Le modalità di rimborso per le retrocessioni, sono regolate dal successivo art. 63.

Art. 46 STATO DI ABBANDONO

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte ovvero irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere:

- sia alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione;
- sia alla pronuncia della decadenza di cui all'art. 62 del presente regolamento.

Art. 47 FERETRI PER LA TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, conformemente al disposto degli art. 30 e 31 del D.P.R. nr. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO X

Art. 48 LOCULI SEPOLCRALI

I loculi individuali di cui alla lettera a) dell'art. 37, la cui cessione, in caso di disponibilità, può avvenire con le modalità previste dal presente regolamento e quelli in tombe di famiglia di cui alla successiva lettera b) , possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, di conseguenza le sepolture che implicano una sovrapposizione dei feretri, saranno rifiutate.

Art. 49 LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI

Nelle costruzioni di sepolture a colombaio per file sovrapposte, non potranno essere concessi più di 2 loculi contigui nella stessa fila orizzontale.

Art. 50 PRIORITA'

Nella cessione di loculi e cellette ossaio, dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- a) tumulazione di salme o resti mortali;
- b) tumulazione di salme o di resti mortali collocati, in via provvisoria, in altro loculo, celletta ossaio o sepoltura destinata ad altri concessionari;
- c) traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o di resti mortali, già tumulati in altro cimitero comunale;
- d) traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o resti mortali già tumulati in cimiteri di altri Comuni.

Deve sempre comunque essere assicurata la disponibilità di congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

Rimane comunque inteso che i residenti avranno sempre priorità assoluta nei confronti dei non residenti.

Art. 51 LAPIDI

Su ogni loculo avuto in concessione, entro 3 mesi dalla tumulazione, salvo espressa diversa disposizione, a cura del concessionario, dovrà essere collocata una lapide in marmo.

La scelta della lapide è a discrezione dello o degli interessati, nel rispetto delle norme dettate in merito, nel paragrafo successivo.

L'Amministrazione Municipale si riserva di indicare il tipo o il colore del marmo o di fornire direttamente la lastra marmorea, e, eventualmente se disponibili, dei necessari accessori.

Nella realizzazione della lapide:

- la lastra marmorea deve essere incassata nel muro;
- il portalampada della votiva, dovrà obbligatoriamente essere collocato nella parte sinistra della medesima;
- l'eventuale vaso di fiori, di conseguenza, essere collocato in quella destra;
- i marmisti e gli installatori dovranno comunicare all'ufficio cimiteriale il giorno e l'orario dell'installazione;
- il personale comunale addetto alla custodia potrà ordinare la rimozione dei manufatti non in regola.

Art. 52 OGGETTI ORNAMENTALI

Non è consentita la posa di oggetti, fissi o mobili che siano, che sporgano dal marmo oltre cm. 20.

Gli oggetti eventualmente fuori posto, verranno rimossi dal custode dei cimiteri, senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito.

All'atto delle estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale.

Nessun corrispettivo può essere richiesto o concesso, per questo tipo di cessione.

TITOLO XI

Art. 53 TOMBE DI FAMIGLIA

Per ottenere la concessione di aree o tombe di famiglia, di cui all'art. 37 lettera b) del presente regolamento, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco.

Le concessioni verranno effettuate dal responsabile del servizio cimiteriale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero altri criteri stabiliti con apposito atto ufficiale.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale:

- entro giorni 15, dovrà provvedere al versamento del corrispettivo tariffario;
- entro giorni 90, dovrà eventualmente presentare progetto di realizzazione o ultimazione dell'opera;
- entro giorni 30 dalla concessione edilizia o dalla consegna del manufatto, dovrà presentarsi all'Ufficio Segreteria del Comune per la stipula dell'atto di cessione.

Il non rispetto di quanto sopra determinato, senza giustificato motivo, può comportare la nullità della concessione. Nella circostanza specifica il concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di cessione detratte le spese.

Art. 54 DIRITTI E DOVERI

Il o i Concessionari di un'area cimiteriale o di un rustico, assumono l'obbligo di costruire sull'area medesima o di ultimare, entro il termine assegnato dal successivo art. 56, il tipo di sepoltura privata, nella quale potranno essere ricavati unicamente loculi individuali, per la quale hanno ottenuto la concessione.

Il o i Concessionari di una tomba di famiglia o di un sarcofago, assumono il diritto di uso del sepolcro nei termini stabiliti dal relativo contratto.

Gli utilizzatori non compresi nell'atto di cessione, potranno accedere alla sepoltura unicamente previo il loro inserimento nell'atto medesimo e nel rispetto della eventuale differenziazione tariffaria prevista per i non residenti.

I loculi possono essere riutilizzati con i criteri del precedente capoverso e le modalità stabilite dagli art. 74 e 75, del presente regolamento.

Durante il periodo di concessione ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario.

Allo scadere del periodo di concessione qualora non ne venga espressamente richiesto il rinnovo, la concessione rimane di proprietà del Comune.

Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvederà alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 55 PROGETTI PER TOMBE DI FAMIGLIA

I singoli, progetti di costruzione di tombe di famiglia, devono essere approvati dall'U.T.C. su conforme parere della Commissione Comunale Edilizia e del SIP dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi che possono essere realizzati nel sepolcro.

Resta inteso che:

- le sepolture non debbono avere la possibilità di accesso diretto dall'esterno del cimitero;
- i loculi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro;

Art. 56 TERMINE PER LA COSTRUZIONE

Le costruzioni di sepolture private su aree date in concessione, o la ultimazione dei grezzi, devono essere realizzate entro il perentorio termine di anni 2 dalla data della relativa concessione.

Il non rispetto di questo limite perentorio, senza giustificato motivo, può comportare la revoca della concessione.

Nella circostanza specifica, il Concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di cessione del diritto d'uso.

Art. 57 BENEFICIARI

Il diritto d'uso delle tombe di famiglia private concesse a persone fisiche, se non espressamente indicato nell'atto di convenzione, è riservato:

- ai concessionari
- coniuge eventuale
- ascendenti e discendenti in linea retta di I° grado.

Il diritto d'uso concesso ad Enti, Associazioni, Gruppi etc., è riservato esclusivamente alle persone contemplate dal relativo ordinamento e/o dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto o concessione, possono essere esercitati fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 58 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Nel caso che la concessione del sepolcro sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per l'acquisto o la costruzione o la ultimazione di una tomba, tutti i Concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione, la sua agibilità, la sua manutenzione.

TITOLO XII

Art. 59 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

La concessione di sepolture private (loculi - cellette ossario - tombe di famiglia), si estinguono per:

- a) scadenza del periodo di concessione
- b) revoca della concessione
- c) decadenza della concessione
- d) rinuncia alla concessione
- e) soppressione del cimitero

Art. 60 SCADENZA

Ogni tipo di sepoltura privata, allo scadere del periodo di concessione senza che venga esercitato il diritto di rinnovo di cui all'Art. 41, del presente regolamento, ritorna di proprietà comunale.

Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

I beni in oggetto ritornano a far parte del patrimonio comunale.

Art. 61 REVOCA

La revoca può essere esercitata dal Comune:

- a) per le concessioni perpetue, previo avviso alle parti anche a mezzo pubbliche affissioni, trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificano gravi insufficienze rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere in altro modo. Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.
- b) per le concessioni a tempo determinato, per il trasferimento del feretro in altra sede. Qualora la permanenza del feretro nella sepoltura privata si sia protratta per oltre il 50% della concessione, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
- c) qualora rimanga inutilizzato per un periodo superiore agli anni 35.

Art. 62 DECADENZA

La decadenza può essere comunicata dal Comune al Concessionario, previa regolare diffida, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione od in quelle eventualmente successivamente notificate, anche per pubblica affissione, o per lo stato di abbandono di cui all'art. 46.

Per i feretri estumulati si procederà conformemente all'art. 86 del D.P.R. 285/90.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 63 RINUNCIA E RIMBORSI

Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi o aree non edificate avute in concessione, dovrà rinunciare a favore del Comune. La rinuncia, dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, la quale lo rimborserà in base alle tariffe in vigore al momento della retrocessione, secondo i seguenti criteri:

- per restituzioni che avvengono entro il 1° e 2° anno dalla data di concessione
rimborso pari all' 80%
- come sopra dal 3° al 10° anno " " " 70%
- come sopra dal 11° al 20° anno " " " 60%
- come sopra dal 21° al 30° anno " " " 50%
- come sopra dal 31° al 50° anno " " " 30%
- come sopra dal 51° al 70° anno " " " 20%

Nessun rimborso è previsto per le restituzioni che avvengono oltre il 70° anno.

Art. 64 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

In caso di soppressione del cimitero, o di rifacimento delle opere, tutte le Concessioni si estinguono.

In tal caso i Concessionari hanno diritto di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o per la durata di anni 99 per le concessioni ad uso perpetuo.

Tale diritto può essere esercitato entro giorni 30 dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione.

Per i feretri per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel capoverso precedente, si procederà in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Di contro, coloro che tale diritto hanno esercitato, debbono usufruire del gratuito trasporto del o dei feretri o dei resti mortali al nuovo sito.

Art. 65 CONDIZIONI DELLA SOPPRESSIONE

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. nr. 285/90, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

TITOLO XIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 66 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio completo dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove sepolture.

Qualora, dopo il prescritto turno di rotazione decennale, si sia accertata la incompleta mineralizzazione di una salma, la rotazione viene prolungata di un ulteriore periodo quinquennale.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 67 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse della Giustizia;
- b) per essere trasportate in altra sepoltura;
- c) per essere cremate.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente impartite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o da suo delegato, e dal necroforo comunale.

Le esumazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, devono:

- essere autorizzate dal Sindaco, previa verifica dell'accessibilità;
- essere eseguite dal necroforo comunale;
- alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato.

Art. 68 CALENDARIO DELLE ESUMAZIONI

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni:

- a) nei mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;
- b) quando trattasi della salma di una persona morta per malattia infettiva e/o contagiosa, a meno che non siano trascorsi anni 2 dalla morte ed il coordinatore sanitario interessato, dichiara che essa può essere eseguita senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica.

Art.69 ORARIO DELLE ESUMAZIONI

Le esumazioni saranno eseguite di norma nelle ore antimeridiane.

Alle operazioni possono assistere i famigliari del defunto.

Art. 70 RESTI MORTALI

Le ossa che vengono rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossaio comune, a meno che, coloro che ne hanno interesse,

abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in celletta o loculo avuto in concessione, nel medesimo o in altro Cimitero.

In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 71 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le salme per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano incomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite ed inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere per permettere l'inserimento dei resti mortali in contenitore di misura inferiore a quella della cassa nella quale fu tumulato.

Tali estumulazioni sono regolate dal Sindaco.

Art. 72 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere estumulate prima dello scadere del periodo di concessione:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse della Giustizia;
- b) per essere trasportate in altra sepoltura alle condizioni di cui all'Art. 88 del D.P.R. nr. 285/90;
- c) per essere cremate;
- d) relativamente ai loculi a concessione perpetua, o le tombe di famiglia, per la raccolta dei resti mortali nelle apposite cassette zincate di cui all'art. 36 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, alle condizioni del successivo art. 73 che sono tassative.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente impartite.

Tali estumulazioni debbono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato e del necroforo comunale.

Le estumulazioni straordinarie di cui alle lettere b) c) d) devono:

- essere autorizzate dal Sindaco;
- essere eseguite dal necroforo comunale;
- alla presenza del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato;
- al momento dell'operazione deve essere presente un'impresa di pompe funebri per l'eventuale fasciatura della cassa, se la salma non è completamente mineralizzata.

Art. 73 ESTUMULAZIONE DA LOCULO PERPETUO O DA TOMBA DI FAMIGLIA

Le estumulazioni di cui alla lettera d) del precedente art. 72, sono consentite unicamente:

- trascorsi almeno 35 (trentacinque) dalla tumulazione della salma;
- ad esclusione dei mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;
- a condizione che la salma, su parere del coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, sia completamente mineralizzata;
- che i feretri delle salme per le quali, non sia avvenuta la completa mineralizzazione, siano ritumulati nello stesso loculo con le prescrizioni impartite in merito dal sanitario medesimo.

TITOLO XIV

Art. 74 TRASLAZIONI

Il trasferimento di salma tra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o da un cimitero ad un altro è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. nr. 285/90 e degli art. 73 e 76 del presente Regolamento.

Art. 75 DIRITTI DI TRASLAZIONE

I beneficiari del servizio, sono tenuti al pagamento del diritto corrispondente che sarà stabilito ed aggiornato dall'Amministrazione comunale.

Art. 76 RIMESSA IN PRISTINO

Le spese relative alla traslazione della salma o dei resti mortali, sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori di eventuale rimessa in pristino, saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

TITOLO XV

TARIFFE

Art. 77 SEPOLTURE PRIVATE

Le tariffe per le sepolture private, di cui alla lettera b) dell'art. 29, da valere per tutti i cimiteri del territorio comunale, vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Dette tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri già consolidati nel tempo:

- residenza o meno sul territorio comunale al momento del decesso;
- collocazione del loculo o della celletta ossaio;
- tipologia della sepoltura privata;
- durata della concessione.

La tariffa per la concessione di sepolture private per i residenti del comune, sono da applicare anche ed indipendentemente dalla loro residenza:

- per il coniuge;
- per gli ascendenti e discendenti in linea retta di I° grado, ai quali il concetto di residenza deve, sempre e comunque, considerarsi esteso.

Art. 78 RIUTILIZZO LOCULI PERPETUI O IN TOMBE DI FAMIGLIA

Per la riutilizzazione dei loculi a concessione perpetua, in esecuzione dell'art. 43 e di quelli delle tombe di famiglia in esecuzione del terzultimo capoverso del successivo art. 54 del presente regolamento, gli interessati dovranno provvedere al pagamento della tariffa di cessione del diritto d'uso di maggior durata, a residenti o non, vigente al momento della richiesta.

Per la utilizzazione dei loculi medesimi da parte di utenti diversi da quelli indicati nell'atto di cessione, qualora sia venuto meno il presupposto della residenza che ebbe a suo tempo a determinare la cessione a tariffa agevolata, gli aventi causa, nel rispetto della normativa soprariportata, dovranno corrispondere la differenza tariffaria tra residenti e non, o equivalente (per le cessioni temporanee) o di maggior durata, , vigente al momento della richiesta.

Il disposto del precedente capoverso, deve ritenersi applicato anche alle concessioni di cui alla lettera b) dell'art.41.

TITOLO XVI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 79 LAMPADE VOTIVE

Poichè l'impianto delle lampade votive è incorporato nel loculo, il pagamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese è obbligatorio.

Facoltativa per l'utente è invece la richiesta dell'energia elettrica, nonchè dell'abbonamento alla manutenzione dell'impianto.

TITOLO XVII

Art. 80 DIRITTI CIMITERIALI

Tutte le operazioni o interventi effettuati su richiesta e/o nell'interesse di privati , comprese le inumazioni e le esumazioni ordinarie, sono a pagamento con la dizione "DIRITTI CIMITERIALI".

L'articolazione e la quantificazione di tali diritti, da valere per tutti i cimiteri comunali, verrà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO XVIII

Art. 81 SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

Per la costruzione delle sepolture private, destinate a raccogliere salme, resti mortali, o ceneri, al di fuori dei cimiteri comunali, si applicano le norme previste al Capo XXI del D.P.R. nr. 285/90.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82 SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa, a norma degli art. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 83 EFFICACIA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Mortuaria.

E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, il quale entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che per quanto riguarda il termine di durata delle concessioni, che continua a rimanere quello previsto nell'atto di concessione stesso.

ART. 84 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria, si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 285/90.

